



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO APERTO DI AVVOCATI LIBERO PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL PATROCINIO E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ASST DI BERGAMO EST NONCHÉ PER LA TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI EX CCNL SANITÀ (AREA DIRIGENZA E COMPARTO)

(approvato con deliberazione n. 952 del 28.10.2016)

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la costituzione di un elenco aperto di avvocati libero professionisti, singoli e/o associati, cui attingere al fine di conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Est nonché per la difesa dei dipendenti della stessa nei casi previsti dalla contrattazione collettiva (art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area Dirigenza Medica Veterinaria del SSN, art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa del SSN e art. 26 del CCNL del 20 settembre 2001 del personale del Comparto Sanità).
2. L'elenco si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) diritto civile;
 - b) diritto penale;
 - c) diritto amministrativo;
 - d) diritto del lavoro (pubblico impiego);
 - e) diritto sanitario / sociosanitario.

ART. 2 - PRINCIPI

1. Il presente Regolamento, si ispira, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della Costituzione, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (art. 1), e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (art. 1), ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza dell'agire amministrativo.
2. La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma persegue la sola finalità di possedere un elenco di professionisti da consultare ed ai quali affidare incarichi che sono in ogni caso conferiti su base fiduciaria.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Per essere iscritto all'Elenco aziendale degli Avvocati dell'A.S.S.T. di Bergamo Est il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti e soddisfare le condizioni infra riferite.
2. Saranno prese in considerazione le domande sia di singoli professionisti, iscritti all'albo degli avvocati da almeno cinque anni, sia di studi associati, attestanti una comprovata esperienza professionale quinquennale in una o più delle sezioni indicate al precedente articolo 1.
3. I professionisti interessati dovranno presentare, apposita istanza contenente:
 - 1) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
 - 2) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - 3) godimento dei diritti civili e politici;
 - 4) data di iscrizione all'Albo degli avvocati indicando anche l'eventuale abilitazione all'esercizio del patrocinio innanzi le magistrature superiori;
 - 5) indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con indicazione del massimale assicurato;

6) dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:

- a) di non avere pendente, nei propri confronti, il procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del citato D.Lgs., e di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, requisiti previsti in linea generale anche dall'art. 57 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l'ASST Bergamo Est come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- c) di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, né di aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- d) di accettare tutte le condizioni previste nel presente Regolamento [consultabile sul sito internet www.asst-bergamoest.it ► Amministrazione trasparente ► Consulenti e Collaboratori] e nell'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati [pubblicato sito www.asst-bergamoest.it ► Albo pretorio on line ► Concorsi e avvisi pubblici];
- e) di riconoscere che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte della ASST Bergamo Est né, tantomeno, il diritto a ottenere una remunerazione;
- f) di impegnarsi a rendere noto e a concordare con l'Azienda, prima del conferimento dell'incarico, un preventivo massimo di spesa in misura proporzionata al valore, all'importanza ed alla complessità dell'incarico stesso, di norma non superiore al minimo tabellare della tariffa forense, fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 9 del presente regolamento;
- h) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda e di essere a conoscenza del fatto che la ASST Bergamo Est potrà disporre la cancellazione dall'elenco, ove tali modifiche comportino tale effetto;
- i) di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente la ASST Bergamo Est sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa.

4. Il professionista deve altresì dichiarare, a pena di esclusione, di:

- non aver patrocinato contro l'ASST Bergamo Est nei due anni precedenti al conferimento dell'incarico e impegnarsi a non assumere un incarico professionale contro l'ASST Bergamo Est per il biennio successivo alla cessazione del rapporto professionale con la stessa, come previsto dall'art. 68 del Codice Deontologico Forense, in tema di assunzione di incarichi contro una parte già assistita;
- impegnarsi a comunicare all'ASST Bergamo Est l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 60 giorni dall'insorgere dello stesso.

5. Il professionista deve indicare, altresì, gli ambiti professionali di propria competenza e precisare in quale delle sezioni (una o più) dell'elenco chiede di essere inserito (diritto civile, penale, amministrativo, lavoro e sanitario / sociosanitario).

6. Dovrà altresì essere allegato un *curriculum* sintetico in formato europeo, di non più di 4 pagine, che attesti l'esperienza professionale più significativa maturata dal professionista interessato, le eventuali specializzazioni e pubblicazioni relative alla (una o più) sezione dell'elenco prescelta.

Per gli studi professionali associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente.

ART. 4 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio dell'istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta, corredata del curriculum sopra richiesto nonché la fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore firmato per autenticazione, come da fac-simile allegato (**all. 1**).

2. Ai fini della prima pubblicazione dell'elenco, le domande di iscrizione devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'**avviso** sul sito www.asst-bergamoest.it ► Albo pretorio on line ► Concorsi e avvisi pubblici (termine perentorio). Le domande pervenute successivamente a tale data verranno esaminate in occasione di aggiornamento dell'elenco, alle scadenze previste nel successivo articolo 5.

3. L'istanza, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato, dovrà indicare come oggetto: **AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI AVVOCATI** e pervenire,
 - tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-bergamoest.it
4. La domanda e gli allegati inviati tramite PEC devono essere prodotti in formato PDF non modificabile.

ART. 5 - INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. L'inserimento nell'elenco avverrà, a seguito dell'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti indicati, secondo l'ordine alfabetico, in ciascuna delle sezioni prescelte.
2. L'elenco e i curricula degli iscritti sarà pubblicato sul sito internet www.asst-bergamoest.it
► Amministrazione trasparente ► Consulenti e Collaboratori.
3. L'elenco è diviso in cinque Sezioni, corrispondenti alle materie e settori di indicati al precedente articolo 1. A lato del nominativo dell'Avvocato sarà indicato se lo stesso sia abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori.
4. L'elenco sarà tenuto presso la SSD Affari Generali.
5. Sarà sempre possibile per i professionisti interessati presentare domande di iscrizione all'elenco, che verrà periodicamente aggiornato, senza che sia emesso nuovo avviso, con le seguenti scadenze: 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'ASST Bergamo Est si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti e dei titoli indicati nell'istanza e nel curriculum all'atto del conferimento dell'incarico.
2. Gli incarichi saranno conferiti con Deliberazione del Direttore Generale, su proposta della SSD Affari Generali e Legali.
3. Nel conferimento degli incarichi, fermo restando il carattere fiduciario dell'incarico, si attingerà dall'elenco tenendo conto:
 - a) della specificità e della rilevanza della controversia da trattare;
 - b) dell'esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all'oggetto ed all'incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato all'istanza;
 - c) della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, per garantire la continuità e l'uniformità della linea difensiva;
 - d) disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazioni d'urgenza;
 - e) del criterio della rotazione, ove possibile;
 - f) foro di competenza per la causa.
4. L'incarico può essere confermato anche per i gradi di giudizio successivi per ragioni di continuità della difesa, salvo diversa valutazione debitamente motivata.
5. L'Azienda potrà avvalersi dei legali inseriti nell'elenco aziendale anche per singoli pareri tecnici nelle materie di competenza, nelle forme e modalità previste dal presente Regolamento.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti all'Albo aziendale, anche per consulenze e pareri in questioni ritenute di particolare complessità e che richiedano prestazioni altamente specialistiche.
7. Prima dell'assunzione dell'incarico il professionista è tenuto a presentare dichiarazione attestante *“di essere tuttora in possesso dei requisiti di ammissione all'Albo aziendale, previsti dall'art. 3 dell'Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di professionisti avvocati, già dichiarati a Codesta Azienda all'atto della presentazione della domanda, che sono pertanto confermati integralmente, in particolare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'ASST Bergamo Est”*, come da fac-simile allegato (**all. 2**).
8. Il professionista incaricato dall'Azienda, non iscritto nell'elenco aziendale, è tenuto ad attestare *“l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'ASST Bergamo Est”*, come da fac-simile allegato (**all. 3**).
9. Il legale individuato, nell'assolvimento dell'incarico conferito, ha facoltà di avvalersi di Avvocati e collaboratori che fanno parte del proprio Studio oppure nel caso di attività da svolgersi fuori della propria sede di altri Avvocati, in qualità di domiciliatari.

10. Il legale incaricato ha facoltà di nominare previa intesa con l'Azienda, uno o più Consulenti Tecnici di parte nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria disponesse e/o fosse necessario richiedere accertamenti tecnici nelle diverse fasi del giudizio.
11. L'incarico al legale viene approvato con deliberazione del Direttore Generale.

ART. 7 - CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, inerente le disposizioni sulle professioni regolamentate, il compenso per la prestazione del legale è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.
2. La misura del compenso dovrà essere resa nota e concordata con l'Azienda, prima del conferimento dell'incarico, con un preventivo massimo di spesa in misura proporzionata al valore, all'importanza ed alla complessità dell'incarico stesso indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
3. Il professionista si impegna in ogni caso a mantenere quale parametro di riferimento della propria parcella i minimi tabellari previsti dal DM 10.3.2014, n. 55. Eventuali maggiorazioni di parcella dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate, nonché, preventivamente concordate con l'Azienda prima del conferimento dell'incarico e fatta salva comunque la facoltà dell'Azienda di richiedere la liquidazione degli onorari esposti dal professionista da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza. In nessun caso, comunque, tali onorari potranno eccedere il livello medio tra il minimo ed il massimo previsto dalla vigente tariffa professionale.
4. In caso di studio associato, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
5. In caso di conferimento di incarico professionale, congiuntamente e/o disgiuntamente a più avvocati, di norma, ove non diversamente specificato, l'Amministrazione riconoscerà ai professionisti incaricati un unico compenso definito secondo quanto previsto nel presente articolo.
6. Il compenso dell'eventuale domiciliatario deve intendersi compreso nel preventivo del professionista incaricato, che provvederà a sue spese. Diversamente dovrà essere trasmesso e concordato anche il preventivo del domiciliatario.
7. Il compenso verrà liquidato all'esito del grado del giudizio, previo accertamento dell'effettiva applicazione del preventivo da parte dell'SSD Affari Generali e Contenzioso; è fatta salva la possibilità di chiedere un acconto sulle competenze spettanti.
8. In caso di patrocinio legale dei dipendenti si rinvia anche a quanto previsto al successivo articolo 9.

ARTICOLO 8 – RAPPORTI TRA L'AZIENDA E IL PROFESSIONISTA

1. I professionisti incaricati, oltre a svolgere i compiti connessi alla rappresentanza e difesa in giudizio, nel rispetto dei vincoli del mandato, si obbligano ad espletare nel corso dell'incarico le seguenti specifiche attività, le quali non danno in nessun caso diritto ad una retribuzione aggiuntiva:
 - definire le linee difensive, sentiti gli Uffici interessati ed in particolare la SSD Affari Generali e Legali;
 - trasmettere alla SSD Affari Generali e Legali gli scritti difensivi nonché gli atti delle controparti;
 - informare l'Azienda dell'attività svolta in ogni singola udienza, tenendola aggiornata sullo stato della causa, anche attraverso l'invio della relativa documentazione – di regola a mezzo posta elettronica – avendo cura di comunicare tempestivamente ogni fatto o circostanza che siano idonei ad incidere significativamente sui futuri sviluppi della controversia;
 - assicurare la propria disponibilità ad effettuare incontri presso le sedi della A.S.S.T. di Bergamo Est ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'Amministrazione;
 - fornire parere scritto in ordine ad eventuali proposte transattive e/o conciliative giudiziali;
 - all'esito di ciascun grado di giudizio, illustrare i contenuti della sentenza, evidenziando le eventuali attività esecutive e/o conformative che l'Amministrazione debba porre in essere; in caso di gravame, evidenziando i profili di fatto e di diritto che potrebbero formare oggetto di impugnazione;
 - curare in nome e per conto dell'Azienda gli adempimenti post sentenza quali l'eventuale richiesta di rimborso spese legali alla controparte che sia stata condannata a rifondere le stesse all'Amministrazione, rimettendo in copia la documentazione attestante le azioni intraprese in tal senso.

ART. 9 - PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI

1. L'art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area Dirigenza Medica Veterinaria del SSN, l'art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa del SSN e l'art. 26 del CCNL del 20 settembre 2001 del personale del Comparto Sanità, prevedono che
“1) L’Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del Dirigente/ Dipendente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussistano conflitti di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.
2) Qualora il Dirigente/Dipendente intenda nominare un Legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall’Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al Dirigente/Dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3) L’Azienda dovrà esigere dal Dirigente/Dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’Azienda per la sua difesa.”
2. Nelle forme ed entro i limiti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di quanto previsto dal presente Regolamento nonché dalla procedura/regolamento aziendale sul patrocinio dei dipendenti, l’Azienda mette a disposizione del proprio personale l’elenco degli Avvocati libero professionisti.
3. Il personale dipendente ha facoltà di chiedere il patrocinio legale all’Azienda
 - a) designando un legale d’intesa con l’Azienda prescelto nell’elenco aziendale (**assunzione diretta** degli oneri legali).
 - o
 - b) nominando un legale di propria fiducia (**assunzione indiretta** - rimborso).
4. L’Amministrazione, effettuate le debite valutazioni sull’insussistenza di un possibile conflitto di interessi, fornisce al dipendente riscontro positivo o negativo.
5. In caso di accoglimento dell’istanza si si applica l’art. 7 del presente Regolamento, sia nell’ipotesi sub a) che nell’ipotesi sub b) del precedente punto 3, con le seguenti precisazioni:
 - l’assunzione diretta degli oneri legali da parte dell’Azienda, così come l’assunzione indiretta (rimborso), è limitata a un solo legale;
 - salvo l’ipotesi in cui per competenza territoriale il procedimento venga instaurato avanti a Tribunale diverso da quello di Bergamo, sono escluse le spese di trasferta e per prestazioni del domiciliatario, qualora il dipendente scelga un avvocato di foro diverso da quello di Bergamo.
6. Il conferimento dell’incarico (ipotesi sub a), o la presa d’atto della nomina (ipotesi sub b), viene adottato con deliberazione del Direttore Generale.
7. Nell’ipotesi sub a) di assunzione diretta, tutti i rapporti, anche economici, intercorrono tra l’Azienda ed il difensore.
8. Nell’ipotesi sub b) di assunzione indiretta, tutti i rapporti, anche economici, fino al favorevole esito del procedimento definito con sentenza passata in giudicato, intercorrono direttamente tra il dipendente ed il difensore (assunzione indiretta), fatta salva l’applicazione dell’art. 7 del presente Regolamento.
9. L’assunzione indiretta (rimborso) degli oneri legali presuppone l’insussistenza di conflitto di interessi, che potrebbe essere accertata ex post la deliberazione di presa d’atto della nomina, nonché l’esito favorevole del procedimento definito con sentenza passata in giudicato. Il dipendente dovrà comprovare all’Azienda l’effettivo esborso sostenuto mediante presentazione di parcella, che dovrà essere verificata dalla SSD Affari Generali e Contenzioso, nonché della fattura debitamente quietanzata dal proprio difensore.

ART. 10 - CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il professionista è tenuto a non assumere comportamenti contrari ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione adottati dall’Azienda, prendendone visione sul sito internet www.asst-bergamoest.it.

2. La loro violazione da parte del professionista comporterà, oltre alla cancellazione dall'Elenco aziendale degli Avvocati, la revoca del mandato, nonché il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno alla propria immagine ed onorabilità.

ART. 11 – ASSUNZIONE DELL'INCARICO, RECESSO E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico.
2. Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.
3. Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
 - a. abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - b. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con la ASST Bergamo Est;
 - c. in caso di conflitto di interesse;
 - d. abbiano patrocinato, durante la vigenza di un incarico, giudizi contro la ASST Bergamo Est;
 - e. abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo al conferimento dell'incarico.
 - f. abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva al conferimento.
4. Alla cancellazione dall'elenco provvede, nel rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato, il Responsabile della SSD Affari Generali e Legali.
La volontà di procedere alla cancellazione dall'elenco dovrà essere preventivamente comunicata mediante pec all'interessato, ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii., il quale potrà far pervenire le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Trascorso inutilmente tale termine, oppure si ritenga di non dover accogliere le suddette osservazioni, si provvederà alla cancellazione dall'Elenco dandone comunicazione al professionista.

ART. 12 - PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito www.asst-bergamoest.it ► Amministrazione trasparente
► Consulenti e Collaboratori.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il professionista autorizza l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est al trattamento dei propri dati personali con riferimento all'attività oggetto del presente Regolamento e si impegna nel trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell'ambito dell'attività professionale prestata all'osservanza della normativa in materia di privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Allegati:

- 1) Istanza per l'iscrizione
- 2) attestazione da rendere all'atto dell'assunzione dell'incarico
- 3) attestazione da rendere all'atto dell'assunzione dell'incarico da non iscritto all'albo aziendale